



Sent. N. 472/09  
R.G. N. 4725/06  
Cron. N. 829/09  
Rep. N. 162/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**IL CASO.it**

nella causa civile in grado di Appello iscritta al N. 4725/2006  
R.G. promossa da:

M ■■■ O ■■■

elettivamente domiciliato in Via ■■■ - ■■■,  
presso e nello studio dell'avv. ■■■ che lo rappresenta  
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e  
risposta del giudizio di primo grado;

APPELLANTE

contro

M ■■■ A ■■■

elettivamente domiciliato in Via ■■■, presso e  
nello studio dell'avv. ■■■ che lo rappresenta e  
difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo  
grado;

APPELLATO



M ■■■■■ F ■■■■■

elettivamente domiciliato in Via ■■■■■ presso e nello studio dell'avv. ■■■■■ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATO

M ■■■■■ A ■■■■■ M ■■■■■

APPELLATA CONTUMACE

M ■■■■■ A ■■■■■

APPELLATO CONTUMACE

in punto a: "Appello avverso sentenza del Giudice di pace di Revere n. 265/06".

**CONCLUSIONI**

**IL CASO.it**

**Per l'appellante:**

"Voglia il Tribunale adito in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via principale condannare parte appellata al pagamento integrale a favore dell'appellante delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio; in subordine dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti".

**Per l'appellato M ■■■■■ A ■■■■■ :**

"Voglia l'On. Tribunale adito respinta ogni contraria istanza: \_\_\_\_\_"

In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per inappellabilità della sentenza impugnata: \_\_\_\_\_

Nel merito qualora fosse disattesa la predetta pregiudiziale



rigettare l'appello in quanto infondato. \_\_\_\_\_

Con vittoria di spese del grado". \_\_\_\_\_

Per M ■■■ F ■■■ :

"In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'inappellabilità della sentenza n. 265/2006 emessa dal Giudice di pace di Revere con vittoria nelle spese diritti e onorari del presente grado del giudizio". \_\_\_\_\_

### Svolgimento del processo **IL CASO.it**

Con atto di citazione in data 16/1/05 M ■■■ A ■■■ , residente in ■■■ , evocava in giudizio M ■■■ O ■■■ , M ■■■ A ■■■ M ■■■ M ■■■ A ■■■ e M ■■■ F ■■■ tutti residenti in ■■■ , esponendo: \_\_\_\_\_

- 1) di essere figlio di M ■■■ G ■■■ nato ad ■■■ il ■■■ , e di C ■■■ L ■■■ nata a ■■■ il ■■■ e fratello di M ■■■ O ■■■ , M ■■■ A ■■■ M ■■■ M ■■■ A ■■■ M ■■■ V ■■■ e M ■■■ F ■■■ ; \_\_\_\_\_
- 2) che M ■■■ G ■■■ , proprietario dell'unità immobiliare (appartamento) ad ■■■ in Via ■■■ era deceduto il 23/3/80 senza lasciare testamento: la sua eredità si era devoluta ex lege per 1/3 alla moglie e per 2/3 agli otto figli; \_\_\_\_\_
- 3) che in data 12/6/04 si era aperta la successione della madre C ■■■ I ■■■ la cui quota di 8/24 di proprietà dell'appartamento si era devoluta per legge in ragione di 1/24 a ciascuno degli otto figli; \_\_\_\_\_



4) che l'attore, con i fratelli M ■■■ E ■■ e M ■■■ I ■■■ intendeva chiedere lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c.; **IL CASO.it**

5) che nel disinteresse degli altri fratelli, in data 12/9/05, l'attore aveva anticipato le spese per la dichiarazione di successione della madre pari a € 1.167,61 di cui € 567,61 di tributi e sanzioni per la morosità ed € 600,00 per l'onorario del notaio;

6) che, nonostante la formale richiesta di rimborso ai fratelli e messa in mora in data 10/10/2005, soltanto M ■■■ E ■■ e M ■■■ I ■■■ avevano versato la rispettiva quota di € 150,00 di spese (compreso le postali e le legali) e M ■■■ V ■■■ si era impegnato a versarla per cui l'attore si vedeva costretto a richiedere agli altri quattro fratelli inadempienti il rimborso.

Ciò premesso M ■■■ A ■■■ chiedeva l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si costituiva il solo M ■■■ O ■■■ contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo di avere provveduto a pagare, con denaro proprio, le spese per il servizio funebre della madre e le spese per il servizio cimiteriale per complessivi € 2.581,54 (di cui € 2.417,54 per il servizio funebre e € 164,00 per il servizio cimiteriale). **IL CASO.it**

M ■■■ O ■■■ eccepiva pertanto in compensazione l'importo di € 322,69 ( $€ 2.581,54 : 8$ ) con la somma di € 150,00 a lui



richiesta dall'attore con atto di citazione e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento in suo favore dell'importo di € 172,69 con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. **IL CASO.it**

M ■■■ A ■■■ M ■■■ M ■■■ A ■■■ e M ■■■ F ■■■ non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.

All'udienza del 1/3/06 i procuratori delle parti costituite dichiaravano di voler compensare le pretese "obbligandosi l'attore a rimborsare al convenuto la somma di € 172,69 quale differenza tra i rispettivi crediti".

Assunta prova per testi, all'udienza del 10/5/06 il procuratore dell'attore produceva copia del vaglia di € 172,69 in data 28/4/06 a favore di M ■■■ O ■■■ a saldo della somma eccedente la compensazione.

Con sentenza in data 20/7/06 (dep. in pari data) n. 265/06 il Giudice di pace di Revere così statuiva: **IL CASO.it**

"1) Dichiara tenuti e per l'effetto condanna M ■■■ A ■■■ M ■■■ M ■■■ A ■■■ e M ■■■ F ■■■ a rimborsare ciascuno al sig. M ■■■ A ■■■ la somma di euro 150,00 come indicata in narrativa, quale quota parte delle spese dallo stesso sostenute e da tutti gli eredi dovute pro quota per la dichiarazione di successione della madre C ■■■ I ■■■ oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo.

2) Dichiara cessata la materia del contendere tra M ■■■

A■■■■ e M■■■■ O■■■, per effetto della compensazione e del versamento dell'eccedenza a saldo, da parte dell'attore al convenuto in corso di causa; **IL CASO.it**

3) Condanna i convenuti tutti alla rifusione, in via tra loro solidale, delle spese di lite in favore di M■■■■ A■■■■ liquidate in Euro 69,93 per anticipazioni, euro 24,58 per spese, euro 778,00 per diritti, euro 550,00 per onorari, oltre il 12,5 % per spese generali, c.a.p. ed i.v.a. di legge sulle voci imponibili.”

Avverso tale sentenza interponeva appello M■■■■ O■■■ citando in giudizio il solo M■■■■ A■■■■ e deducendo quale unico motivo di appello l'erroneità della condanna alle spese di lite.

M■■■■ O■■■ chiedeva quindi l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si costituiva M■■■■ A■■■■ il quale anzitutto eccepiva l'inappellabilità della sentenza e, nel merito, contestava comunque la fondatezza del motivo di impugnazione.

All'udienza del 21/5/07 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di M■■■■ A■■■ M■■■, M■■■■ A■■■■ e M■■■■ F■■■■.

Di questi si costituiva in giudizio il solo M■■■■ F■■■■ il quale pure eccepiva l'inappellabilità della sentenza.

M■■■ A■■■ M■■■ e M■■■ A■■■ venivano dichiarati contumaci. **IL CASO.it**



Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 18/11/08, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. **IL CASO.it**

### Motivi della decisione

Gli appellati costituiti M ■■■ A ■■■ e M ■■■ F ■■■ hanno anzitutto eccepito l'inappellabilità della sentenza rilevando come la decisione impugnata abbia definito una causa di € 600,00 di valore "perciò entro il limite di valore indicato dall'art. 113 2° comma c.p.c. per le cause che il Giudice di pace deve decidere secondo equità" (v. comparsa di costituzione e risposta per M ■■■ A ■■■ ).

Richiamato il disposto dell'art. 339 ultimo comma c.p.c. ("*Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia*") si è quindi sostenuto che M ■■■ O ■■■ non ha eccepito alcuna violazione riconducibile alla suddetta previsione normativa; da ciò deriverebbe l'inammissibilità del proposto appello.

L'eccezione è infondata. **IL CASO.it**

Come è stato osservato, l'attuale testo del secondo comma dell'art. 339 c.p.c. dovuto al D. Lvo n. 40/2006 ha reso



nuovamente impugnabili con appello le sentenze pronunciate in via di equità dal Giudice di pace ma ha circoscritto questa impugnazione a precisi motivi di gravame: violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie e violazione dei principi regolatori della materia. \_\_\_\_\_

Oggi quindi tutte le sentenze del Giudice di pace sono appellabili; quelle equitative però sono soggette ad un appello che esclude il merito della controversia e che è proponibile per motivi riconducibili, nel loro nucleo essenziale, alla "violazione di legge", che, anteriormente, consentiva il ricorso per cassazione. \_\_\_\_\_ **IL CASO.it**

Nel caso di specie l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna anche di M ■■■ O ■■■ alle spese di lite. \_\_\_\_\_

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte "... - se i legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale ... cioè per far valere in giudizio un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato (art. 99 c.p.c. e 2907 c.c.); e se il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità appunto, "processuale", comprendente anche i predetti costi - ne consegue che la disciplina regolatrice di siffatta responsabilità, in quanto funzionalmente connessa all'instaurazione, allo svolgimento ed alla conclusione del processo, appartiene totalmente alle regole



che lo governano: vera e propria norma processuale, al cui rispetto è tenuto anche il Giudice di pace come 'Giudice di equità', in forza del generale e fondamentale principio, secondo cui i costi del processo non possono mai gravare sulla parte che ha ragione e che non ha "abusato" della predetta tutela giurisdizionale" (Cass. Civ. Sez. I 5/5/99 n. 4455 in motivazione). **IL CASO.it**

Deve condividersi pertanto la tesi dell'appellato M ■■■ O ■■■ che, contestando l'eccepita inappellabilità della sentenza de qua, ha sostenuto che il regolamento delle spese processuali rientra tra le regole processuali che debbono essere osservate anche dal Giudice di pace come Giudice di equità. **IL CASO.it**

Ciò premesso si osserva quanto segue. **IL CASO.it**

Deve senz'altro condividersi l'affermazione contenuta nell'appellata sentenza secondo cui " *la differenza fondamentale tra compensazione legale e giudiziale risiede nel fatto che nell'una la liquidazione del debito è anteriore alla lite mentre nell'altra la liquidazione del debito è una conseguenza del processo*" ma non può condividersi l'ulteriore affermazione secondo cui " *... è emerso nel caso di specie che i rispettivi crediti e debiti dell'attore sig. M ■■■ A ■■■ e M ■■■ O ■■■ hanno acquisito il requisito della liquidità ed esigibilità al momento in cui gli stessi, nel corso del procedimento, non sono stati contestati dall'uno nei confronti dell'altro, reciprocamente. L'accordo riportato nel verbale di causa del 1 marzo 2006 ne è*



la prova" (pag. 4).

**IL CASO.it**

Invero, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, l'operatività della compensazione legale prescinde da qualunque accordo intervenuto tra le parti, fondandosi esclusivamente sulla omogeneità delle obbligazioni e sulla liquidità ed esigibilità dei crediti (Cass. Civ. Sez. III 10/2/2003 n. 1955 in motivazione).

Deve pertanto condividersi quanto sostenuto in atto di citazione dall'appellante e cioè che "la semplice coesistenza dei reciproci rapporti obbligatori determina ipso iure l'estinzione dei medesimi senza che per produrre tale effetto sia necessaria alcuna dichiarazione delle parti" (pag. 6).

Peraltro non può, a parere del Giudicante trovare accoglimento la richiesta, formulata in via principale dall'appellante, di condannare parte appellata M ■■■ A ■■■ al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio dovendo piuttosto accogliersi la domanda, formulata in via subordinata, di compensazione delle spese.

**IL CASO.it**

Invero, da un lato, non può escludersi che, come sostenuto da M ■■■ A ■■■, questi ignorasse il credito del fratello O ■■■ e pensasse che le spese funerarie fossero state affrontate coi risparmi della madre e, dall'altro, effettivamente non vi è prova che, dopo la raccomandata del legale di M ■■■ A ■■■ in data 6/10/05 e prima dell'instaurazione del giudizio, M ■■■ O ■■■ - il quale ha affermato (v. memoria integrativa 24/5/06, pag. 2) di



aver già prima del processo avanzato richieste di rimborso agli altri fratelli senza tuttavia ottenere nulla da loro - abbia comunicato al fratello A ■■■ l'esatto ammontare del suo credito, nonostante nella citata memoria pure si affermi che O ■■■ avrebbe risposto al fratello A ■■■ "che nulla gli doveva, perché aveva già sostenuto in prima persona spese relative alla successione della madre molto maggiori di quelle sostenute da lui"; se ciò fosse effettivamente avvenuto, verosimilmente, anche alla luce del comportamento processuale delle parti, avrebbe consentito di definire in via bonaria il rapporto tra M ■■■ A ■■■ e O ■■■.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

**IL CASO.it**

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) In parziale riforma dell'appellata sentenza dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra M ■■■ A ■■■ e M ■■■ O ■■■ ;
- 2) Condanna gli appellati in solido alla ritusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.797,20 di cui € 109,70 per esborsi, € 500,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, € 187,50 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge.

Così deciso in data 2/4/09 dal Tribunale Ordinario di Mantova.



Il Giudice  
Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

oggi 21 APR. 2009

Il Cancelliere